

*copia per il
ricorrente con Avv. Fiacchi*

Decreto di ammissibilità del 06/08/2021

RG n. 1576/2020

Repert. n. 1089/2021 del 06/08/2021



TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Procedura Giudiziaria 1576 /2020 R.G.

Il Giudice Dr.ssa Claudia Frosini,

in ordine all'istanza di composizione della crisi proposta da [REDACTED]

OSSERVA

La ricorrente ha presentato istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 ed è stata nominata la dott.ssa Stefania Bianchi.

In data 6.11.2020 la ricorrente ha depositato la proposta di composizione della crisi.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Ai fini del corretto inquadramento giuridico della domanda e in linea con la più ampia lettura di consumatore recentemente avallata dalla Cassazione (1869/2016), deve osservarsi che in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), occorre avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non pare poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati nella pronuncia della Cassazione citata.

Nella specie dalla lettura del ricorso e del piano depositato dall'OCC si evince che la maggior parte dei debiti contratti dall'odierna istante sono di natura esclusivamente



personale, mentre quelli riconducibili alla pregressa attività commerciale costituiscono una minima parte dell'indebitamento complessivo (circa 5.000,00 euro sono i debiti imprenditoriali a fronte di un indebitamento complessivo di circa 135.000,00).

Ne consegue che la presente domanda deve essere giuridicamente qualificata come piano del consumatore.

Ciò posto, venendo all'esame di merito della domanda, la ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i propri beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché la composizione del proprio nucleo familiare.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta un'esposizione debitoria di circa € 135.000,00 euro;
- il nucleo familiare è composto dalla stessa e dalla figlia;
- le spese mensili medie sono state indicate nella misura di circa 1.000, euro mensili;
- attualmente la ricorrente è priva di un'occupazione lavorativa stabile, svolgendo infatti lavori saltuari che le permettono di avere entrate mensili di circa 900,00 euro, potendo altresì contare sull'apporto integrativo di circa 500,00 euro mensili da parte della figlia, che a partire da gennaio 2021 è stata assunta quale istruttore in un'associazione sportiva dilettantistica, nonché sull'ulteriore apporto di finanza esterna di un terzo a garanzia del pagamento delle rate del piano del consumatore (cfr. documenti prodotti dalla ricorrente in uno alla memoria integrativa del 30.4.2021).

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia, dovendosi a tal fine



sottolineare la particolare situazione familiare in cui è venuta a trovarsi la ricorrente a seguito della separazione e poi del divorzio dal marito (il quale non ha contribuito al mantenimento della figlia come stabilito dal Tribunale), della necessità di reperire una nuova abitazione e di far fronte alle spese mediche della figlia (alla quale è stato diagnosticato un tumore ovarico) e, soprattutto, della notevole contrazione dei redditi che ha subito a causa della decisione dei datori di lavoro di cessare i contratti di collaborazione di lavoro autonomo che le avevano garantito fino ad allora un'entrata mensile media di circa 2.300,00 euro cui far fronte ai propri debiti;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Alla proposta si è opposto il creditore **Banca Monte dei Paschi di Siena** contestando l'ammissibilità del piano nonché, nel merito: l'aleatorietà della solvibilità del debitore che non dispone di un'occupazione stabile, l'eccessiva durata del piano, l'inammissibilità della moratoria ultrannuale prevista per il pagamento del credito



privilegiato, la mancata degradazione del credito ipotecario incapiente al chirografo nonché, infine, la mancata convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano è fattibile, così come attestato dall'o.c.c., non essendovi, in particolare crediti impignorabili, nonché crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Quanto alla meritevolezza è sufficiente evidenziare che l'indebitamento complessivo della ricorrente è da ritenersi connesso alle necessità di spesa propria e della figlia, considerata anche la particolare situazione familiare in cui la ricorrente è venuta a trovarsi a seguito della separazione dal marito e dalla perdita -incolpevole- delle collaborazioni di lavoro autonomo che le avevano garantito in precedenza un reddito capiente per far fronte alle obbligazioni contratte e sostanzialmente riconducibili a necessità abitative e familiari.

Quanto alla durata del piano, invero oggettivamente lungo (prevedendosi infatti il pagamento di una rata mensile di € 400,00/450,00 per un periodo di circa 17 anni), giova evidenziare quanto segue.

Sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti:

il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. 3 /2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori sovraindebitati (Tribunale Catania, 27/4/2016, 17/5/2016, 24/05.2016/12/07/2016,15/09/2016, Tribunale Napoli, 18/02/2017, 28/10/2015); il secondo ha inteso invece individuare il limite di siffatta tutela nel principio generale della ragionevole durata del processo (Tribunale Pistoia 28/02/2014, Tribunale Ravenna 10/03/2017, Tribunale Monza 02/04/2014). Alcuni Tribunali si sono determinati poi per un tempo massimo di 3, 5, 7 anni (Tribunale di Rovigo 13/12/2016, Tribunale di Milano 27/11/2016, prendendo a parametro le indicazioni della Cassazione (n. 8468/2012) o l'art. 2 co. 2- bis della legge 89/2001 (legge Pinto), che qualifica in 6 anni la durata massima delle procedure concorsuali.

Ciò posto, ritiene questo giudice di non poter optare per un'aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti senza tener conto della peculiarità di ogni



singola proposta di sovraindebitamento, considerata comunque l'esigenza di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi tali da rendere realmente effettivo lo strumento di tutela ideato dal legislatore (sul punto cfr. anche, di recente Cass. 27544/2019). Nella specie deve essere considerato che, pur essendo i tempi dell'odierno piano oggettivamente lunghi, l'alternativa per i creditori sarebbe in ogni caso costituita unicamente dal presumibile valore di realizzo di un immobile di cui l'attuale istante è proprietaria, verosimilmente insufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori concorsuali in misura maggiore rispetto a quanto previsto nel piano. Ed infatti, a fronte di un indebitamento complessivo di circa 135.00,00 euro, il valore di mercato dell'immobile di proprietà della ricorrente è di circa 100.00,00 euro (cfr. perizia in atti). A tale valore deve essere poi prudenzialmente applicato un coefficiente di abbattimento di almeno il 20% in base al criterio -di creazione giurisprudenziale- del cosiddetto "*valore cauzionale del bene*" per l'ipotesi di vendita ad un ipotetico secondo esperimento nell'ambito di un'eventuale azione esecutiva individuale, dovendosi poi aggiungersi anche le presumibili spese di procedura e la possibilità, per l'offerente, di avvalersi della cosiddetta "offerta minima" prevista dall'articolo 571 comma 4 cpc. In tale prospettiva deve senz'altro escludersi la convenienza dell'alternativa liquidatoria che vedrebbe soddisfatto (peraltro in parte) il solo creditore ipotecario, con esclusione di qualsivoglia possibilità di soddisfacimento anche parziale per il ceto chirografario che, invece, nel presente piano verrebbe ad essere soddisfatto nella misura del 20% circa. Lo stesso creditore ipotecario, poi, non avrebbe alcuna garanzia di essere soddisfatto in sede esecutiva in misura percentuale maggiore a quella indicata nel piano (del 65% circa), alla luce delle superiori considerazioni.

Quanto alle contestazioni mosse da [REDACTED] giova sinteticamente esporre quanto segue.

- 1) in merito alla qualificazione giuridica del ricorso si rimanda a quanto già esposto;



- 2) in merito alla solvibilità del debitore (privo allo stato di un'occupazione stabile), giova evidenziare che la ricorrente può contare sull'apporto di finanza esterna messa a disposizione di un terzo che ha dichiarato di garantire il pagamento delle rate e della cui solvibilità non vi sono ragioni di dubitare: il garante è un dipendente della guardia di finanza con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.800,00 netti circa. In ogni caso deve essere evidenziato, anche ai fini di un giudizio prognostico sulla solvibilità della ricorrente, che ad oggi la stessa ha puntualmente onorato le rate del mutuo e non ha pendenze con l'erario, come si evince dalla documentazione in atti, non potendosi pertanto formulare alcuna prognosi negativa futura sulla sua solvibilità, ferma restando in ogni caso la possibilità per i creditori di azionare i rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento del piano;
- 3) quanto alla durata del piano, si rinvia alle superiori argomentazioni evidenziando che, contrariamente all'assunto difensivo del creditore dissenziente, la convenienza dell'alternativa liquidatoria deve essere valutata nell'ottica della concorsualità della procedura e non avuto riguardo alla sola posizione del creditore dissenziente. In tale ottica la prospettiva di soddisfacimento del ceto creditorio nell'ambito dell'odierna procedura concorsuale è senz'altro migliore rispetto a quella ipotizzabile nell'ambito di un'esecuzione individuale che dovesse essere intrapresa, posto che il ricavato della vendita, per le ragioni anzidette, consentirebbe verosimilmente un soddisfacimento parziale del solo creditore ipotecario in misura verosimilmente deteriore. Tali considerazioni assumono particolare rilevanza anche nell'ottica del beneficio dell'eventuale esdebitazione di cui potrebbe beneficiare la ricorrente all'esito della procedura. Giova in ogni caso e da ultimo rilevare, con specifico riferimento alla durata del piano, che la stessa non è superiore al periodo di ammortamento del mutuo ipotecario contratto con Banca Monte Dei Paschi di Siena;



- 4) meritano invece accoglimento le ulteriori doglianze del creditore ipotecario. La prima attinente alla mancata degradazione del credito ipotecario incapiente a rango di credito chirografario. Tale circostanza, già evidenziata al giudice, ha costituito oggetto di emendamento e rettifica da parte dell'OCC nella relazione integrativa in atti.

Parimenti fondata è l'eccezione relativa alla moratoria ultrannuale prevista per il pagamento del creditore ipotecario. Ed infatti il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario a partire dalla ventunesima rata di pagamento. Sul punto giova evidenziare che, mentre negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti, con riferimento ai piani del consumatore deve invece essere data la possibilità ai creditori di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19). In sostanza nel piano del consumatore la moratoria ultrannuale del creditore ipotecario passa necessariamente attraverso il consenso di quest'ultimo, che nella specie non è stato prestato. Sul punto, peraltro, la ricorrente ha manifestato la propria disponibilità ad anticipare il pagamento rateale in favore di [REDACTED] [REDACTED] a partire dalla tredicesima mensilità.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le seguenti precisazioni:

che l'importo mensile della rata sia di euro 450,00;

che a partire dalla tredicesima mensilità sia dato corso al pagamento rateale in favore del creditore ipotecario per le ragioni di cui in parte motiva.

Le spese dell'O.C.C. saranno liquidate separatamente previo deposito del preventivo sottoscritto dalle parti.



P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'O.C.C. dott.ssa Stefania Bianchi e con le precisazioni e integrazioni di cui in parte motiva.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, eventuali azioni individuali dei creditori;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;
- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo all'inibizione di chiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l. 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;



- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sito internet del Tribunale di Grosseto a cura e spese del ricorrente;
- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) riserva la liquidazione dell'OCC.

Si comunichi.

Grosseto 5 agosto 2021.

IL GIUDICE
dott.ssa Claudia Frosini

